

**CASSAZIONE SEZ. V PENALE  
15 NOVEMBRE 1990**

**PRESIDENTE:** DOLCE  
**ESTENSORE:** FERRI  
**RICORRENTE:** DELLO JACONO

**Banca dati del Ministero degli Interni • Illegittimo inserimento di dati • Conoscenza dell'inserimento in occasione di controlli di polizia • Richiesta di cancellazione • Inammissibilità.**

*La facoltà di proporre istanza per ottenere la cancellazione dalla banca dati del Ministero degli Interni di dati erronei o illegittimamente raccolti è attribuita al privato solo se ed in quanto egli abbia avuto conoscenza delle annotazioni « dagli atti o nel corso di un procedimento » ossia la notizia o deve pervenire al privato nel corso del procedimento, o deve essere attinta « dagli atti » di un procedimento giurisdizionale o amministrativo. Non sono pertanto ricomprensibili nella nozione dell'art. 10, comma 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121 gli atti di cui l'interessato sia venuto a conoscenza al di fuori di tali circostanze (nel caso di specie nel corso di un controllo della polizia di frontiera).*

**Persona • Diritti della personalità • Riservatezza • Tutela • Ammissibilità solo in caso di concreta lesione • Dati raccolti dall'amministrazione della pubblica sicurezza • Pericolo di conoscibilità da parte di terzi • Insussistenza in mancanza di un procedimento giurisdizionale o amministrativo.**

*Il « diritto di riservatezza » può trovare, allo stato attuale della legislazione, diretta tutela solo nei casi in cui può profilarsi una sua concreta lesione, il che a proposito dei dati raccolti in un centro di elaborazione a carattere pub-*

*blicistico avviene soltanto quando vi sia il pericolo che dei terzi ne possano venire a conoscenza. Posto che la regola è l'uso riservato dei dati all'interno dell'amministrazione della pubblica sicurezza e che anche quanto all'autorità giudiziaria l'accesso ai dati è consentito solo ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso (art. 9 legge 121/1981), il rischio di divulgazione all'esterno, e quindi di messa in pericolo del diritto alla riservatezza, si ha soltanto quando le altre parti di un procedimento giurisdizionale o amministrativo possano entrare a contatto del dato. Proprio perciò soltanto in questo caso viene concessa al privato una tutela giurisdizionale in via ordinaria, che si aggiunge a quella in via amministrativa alla quale potrà farsi in generale ricorso.*

Giovanni Dello Jacono, assumendo di essere venuto a conoscenza, in occasione di controlli ai quali era stato sottoposto alla frontiera, della esistenza di due annotazioni a lui relative inserite nel Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, ha chiesto al Tribunale di Como di ordinare la cancellazione delle annotazioni stesse ai sensi del comma 6 dell'art. 10 legge 1° aprile 1981, n. 121. Sosteneva il ricorrente che le due annotazioni, una concernente una sua assoluzione per insufficienza di prove da un reato contravvenzionale e l'altra una sentenza di non doversi procedere per amnistia quanto a reati di falso ed appropriazione indebita, per di più perseguibili a querela, non rientravano tra i dati legittimamente inseribili nel C.E.D. a norma dell'art. 6, lett. a), della legge citata.

Il Tribunale di Como, decidendo in camera di consiglio dopo aver sentito anche l'Amministrazione della pubblica sicurezza, ritenuta la propria competenza pur essendo stata l'istanza proposta al di fuori di un procedimento in corso, rigettava l'istanza medesima nel merito, ritenendo che le annotazioni in questione rispondessero alle finalità di tutela dell'ordine pubblico perseguite dalla legge.

Propone ora ricorso per cassazione il difensore del Dello Jacono, deducendo che il Tribunale aveva ammesso la pro-

duzione di una memoria illustrativa da parte del Ministero in violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. del 1988, che le annotazioni erano state inserite nel C.E.D. in violazione di legge, perché relative a reati di natura tale da non destare allarme in materia di ordine pubblico, e che vi era mancanza di motivazione circa l'assunto che i dati medesimi non potevano in ogni caso esser trasmessi agli organi di frontiera.

L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, pur con rigetto del ricorso, perché l'istanza originaria era inammissibile ed è quindi illegittima, sotto questo assorbente profilo, la pronuncia nel merito. Risulta infatti dallo stesso provvedimento impugnato che il ricorrente era venuto a conoscenza delle iscrizioni a lui relative non in occasione di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, mentre questa sezione ritiene di dover ribadire il proprio precedente orientamento che il giudice ordinario penale può ordinare la cancellazione o l'integrazione di dati inseriti nel C.E.D. solo sul presupposto inderogabile che l'interessato sia venuto a sapere dell'esistenza di dati che lo riguardano « dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo », essendo l'istanza di cancellazione o integrazione inammissibile quando la conoscenza derivi da altre fonti (così Sez. V, 22 ottobre 1985, Carè ed altri; in senso difforme, Sez. I, 14 aprile 1986, Mussini).

La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuove norme sull'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevede all'art. 8 la istituzione del Centro elaborazione dati (C.E.D.) per la raccolta di dati aventi rilevanza in materia di tutela dell'ordine, di sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità (art. 6, lett. a). Tali dati devono riferirsi a notizie risultanti da documenti comunque conservati dalla pubblica amministrazione o da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria ecc. (art. 7, comma 1), e devono essere raccolti secondo i criteri e le norme tecniche fissati da un'apposita commissione, alla quale è demandato anche il controllo sull'osservanza dei criteri medesimi (art. 8, commi 2 e 3). Quanto ai controlli di legittimità, l'art. 10 della legge li demanda a un comitato parla-

mentare, che può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'art. 7 (commi 1 e 2). A tale comitato dà notizia per i conseguenti provvedimenti l'autorità procedente, quando rileva la erroneità o l'incompletezza dei dati nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo (comma 5). Infine, chiunque viene a conoscenza, « dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo », di dati da lui ritenuti erronei, incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare « istanza al tribunale penale nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo », perché compia gli accertamenti necessari ed ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti ecc. (comma 6). L'ordinanza del tribunale, che decide in camera di consiglio, è impugnabile con ricorso per cassazione (commi 7 e 8).

Dalla chiara dizione letterale dell'art. 10, comma 6, risulta che la facoltà di proporre istanza al giudice ordinario, in sede penale, viene attribuita al privato solo se ed in quanto egli abbia avuto conoscenza delle annotazioni « dagli atti o nel corso di un procedimento », ossia la notizia o deve pervenire al privato nel corso del procedimento, o deve essere attinta « dagli atti » di un procedimento. Infatti in senso letterale il genitivo « di un procedimento » è retto sia dall'espressione « nel corso » che dalla espressione « dagli atti ». Né questa espressione ultima può essere così generica da ricomprendere ogni sorta di atti, comunque venuti a conoscenza dell'interessato (come nella specie i controlli ai varchi di frontiera), sia perché dal punto di vista letterale non sarebbe stata usata una preposizione articolata determinativa, ma si sarebbe usato l'indeterminativo « da atti », sia perché altrimenti non avrebbero avuto senso le successive specificazioni, bastando prevedere una conoscenza « comunque » acquisita. La necessità dell'esistenza di un procedimento, come fonte della notizia, è ribadita dalla previsione sulla competenza territoriale, attribuita al « tribunale penale » nel cui circondario il procedimento « è pendente ». La mancanza di altre previsioni in punto di competenza, che il Tribunale di Como supera forzando la legge fino a ritenere competente il giudice che aveva emesso la pronuncia anno-

tata nel C.E.D., indica che non vi sono altri accessi alla giurisdizione oltre quello ben delimitato di cui sopra. Si deve infatti considerare, e si ha così la riprova sistematica di quanto detto in punto di interpretazione letterale, che la inserzione di un dato presso il Centro elaborazione istituito presso il Ministero dell'interno è un procedimento amministrativo soggetto a criteri fissati in via amministrativa e che la legge si limita, quanto alla legittimità, a disporre che essi debbano riferirsi a notizie tratte da determinate fonti pubbliche, tra le quali le sentenze o i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, o in particolari casi gli atti di istruzione penale. A parte il controllo tecnico, demandato alla commissione tecnica di cui all'art. 8, in via generale il controllo sulla erroneità, l'incompletezza o la illegittimità di raccolta di dati è attribuito al Comitato parlamentare di cui all'art. 10, al quale la stessa autorità procedente, anche giudiziaria, è tenuta a dare notizia quando nel corso di un procedimento riscontri, d'ufficio, irregolarità o illegittimità di raccolta, per i provvedimenti conseguenti.

Solo in via eccezionale, e quindi in base a norma di stretta interpretazione, se vi è istanza dell'interessato il giudice ordinario potrà provvedere ad ordinare la cancellazione o l'integrazione dei dati, dei quali l'interessato medesimo sia venuto a conoscenza in occasione di un procedimento giurisdizionale o amministrativo in corso nel suo circondario. La norma appare articolata in modo più ampio per ricomprendere anche la possibilità che la notizia emerga in un procedimento amministrativo, o giudiziario civile, ma il caso più tipico appare essere quello della notizia emersa nel corso di un procedimento penale nel quale siano stati acquisiti dati del C.E.D.; in questo caso è previsto un procedimento di tipo incidentale, con possibilità di una pronuncia giurisdizionale valida anche al di fuori del processo in corso: il che va considerato come una eccezione alle regole in materia di giurisdizione.

D'altra parte il « diritto alla riservatezza » può trovare, allo stato attuale della legislazione, diretta tutela solo nei casi in cui può profilarsi una sua concreta lesione, il che a proposito dei dati raccolti in un centro di elaborazione a carattere pubblicistico avviene soltanto

quando vi sia il pericolo che dei terzi ne possano venire a conoscenza. Posto che la regola è l'uso riservato dei dati all'interno dell'amministrazione della pubblica sicurezza e che anche quanto all'autorità giudiziaria l'accesso ai dati è consentito solo ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso (art. 9 della legge), il rischio di divulgazione all'esterno, e quindi di messa in pericolo del diritto alla riservatezza, si ha soltanto quando le altre parti di un procedimento giurisdizionale o amministrativo possano entrare a contatto del dato. Proprio perciò soltanto in questo caso viene concessa al privato una tutela giurisdizionale in via ordinaria, che si aggiunge a quella in via amministrativa alla quale potrà farsi in generale ricorso. È infine da rilevare che l'utilizzabilità del dato in un procedimento giurisdizionale o amministrativo costituisce il momento di coincidenza tra l'interesse pubblico alla correttezza della raccolta a fini di sicurezza pubblica e l'interesse del

privato di fronte ad una concreta ed attuale utilizzazione del dato medesimo a suo detrimento. Tutto ciò non toglie, naturalmente, che si possa in via legislativa configurare una più pregnante tutela della posizione soggettiva del privato, con la previsione di un diritto soggettivo al controllo dell'esistenza e del carattere dei dati raccolti in centri anche pubblici di schedatura automatica e, occorrendo, alla loro correzione, secondo quanto previsto dall'apposita convenzione stipulata tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981.

Finché non si arriverà a tanto, l'unica tutela invocabile dal giudice ordinario è quella prevista dall'art. 10 comma 6 legge n. 121 del 1981, da interpretarsi nel modo sopra delineato. Ne consegue che l'istanza era nella specie inammissibile e che l'ordinanza con la quale il Tribunale di Como entrava nel merito va annullata senza rinvio, con la reiezione del ricorso e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

## LA BANCA DATI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI E I DATI ILLEGITTIMAMENTE INSERITI: UNA SENTENZA DISCUTIBILE

L'annotata decisione trova il suo naturale contesto di trattazione all'interno di quelli che sono i recenti orientamenti in tema di « *privacy* informatica »<sup>1</sup>.

L'attenzione ricade principalmente sul contenuto che il concetto di *privacy* è andato assumendo nel corso del tempo; tale evoluzione è stata sintetizzata in dottrina come il passaggio da un iniziale diritto individuale al segreto ad un interesse collettivo al controllo dei propri dati personali<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sul punto cfr. ampiamente MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989, 332 ss.

<sup>2</sup> La felice formula « dal segreto al controllo » è di RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973, 114.

<sup>3</sup> Cfr. ROPPO, *Informatica, tutela della « privacy » e diritti di libertà*, in *Giur. it.*, 1984, IV, 168 ss.

<sup>4</sup> Cfr. ALPA, *Privacy e statuto dell'informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, 71 ss.

<sup>5</sup> Sul punto PATRONO, *Voce Privacy e Vita Privata* (Dir. pen.) in *Enc. dir.*, Vol. XXXV, 1984, 557 ss.

<sup>6</sup> Così RODOTÀ, *Tecnologie dell'informazione e frontiere del sistema socio-politico*, in *Politica del Diritto*, 1982, 28 ss.

<sup>7</sup> Così FROSINI, *La tutela della riservatezza: dalla libertà informatica al bene giuridico informatico*, in IV Congr. Internazionale sul tema « *Informatica e regolamentazioni giuridiche* » Roma, 16-21 maggio 1988, Sess. I, n. 5.

<sup>8</sup> Per un esame di tali legislazioni si rinvia al Volume della Camera dei Deputati, *Banche Dati e tutela delle persone*, Roma, 1981.

<sup>9</sup> Tutti in ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Le banche dati in Italia. Realtà normativa e progetti di regolamentazione*, Napoli, 1985.

<sup>10</sup> In *Micro-Mega*, 1987, I, 159 ss.

<sup>11</sup> In questa *Rivista*, 1991, 207 ss.

<sup>12</sup> Sul punto MANNA, *op. cit.*, 336.

<sup>13</sup> Sul « *Diritto all'oblio* » cfr. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e « droit à l'oubli »*, in AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 127 ss.

Nell'attuale contesto, accanto ai tradizionali problemi di tutela della sfera privata dell'individuo da interferenze e diffusioni illecite relative a fatti, notizie e documenti attinenti alla vita privata, si pongono oggi quelli relativi ad un diverso rapporto dell'individuo con il potere pubblico e privato<sup>3</sup> e da più parti si mette in evidenza come in un sistema di democrazia elettronica sia necessario elaborare uno statuto dell'informazione<sup>4</sup>; cioè una serie di principi posti a garanzia delle libertà fondamentali del cittadino, comprensivi di una serie di forme di « contropotere »<sup>5</sup>, le quali puntino non solo ad un controllo individuale ma anche ad un controllo collettivo sulle informazioni desunte ed utilizzate dalle banche dati; da ciò il sorgere di quello che viene definito come il « paradosso della *privacy* », che, da diritto riconosciuto esclusivamente nell'interesse individuale tendente a creare una zona di opacità intorno ai dati personali, si trasforma in un vero e proprio interesse della collettività a permettere una più ampia zona di trasparenza, relativa ad una serie di dati detenuti da organismi pubblici e privati<sup>6</sup>, il tutto nella palese constatazione che all'interno della nostra società post-moderna l'elaboratore elettronico è uno strumento indispensabile, con il quale necessariamente bisogna convivere; all'uopo si è addirittura ravvisata di recente la presenza di un nuovo bene giuridico, il c.d. « bene informatico »<sup>7</sup>.

Ai fini della nostra indagine ciò che pare utile premettere è che nelle legislazioni esistenti in materia di tutela dei dati personali<sup>8</sup> e nei vari progetti di legge italiani (Prog. Mirabelli; Prog. Accame; Prog. Picano; Prog. Stegagnini; Prog. Seppia)<sup>9</sup>, nonché Prog. Losano<sup>10</sup> e, più recentemente Schema di disegno di legge del Ministero di Grazia e Giustizia, relativo alla disciplina delle banche di dati personali ad elaborazione informatica<sup>11</sup>, viene riconosciuto un generale potere di verifica sulle informazioni raccolte dall'elaboratore nei confronti di un determinato individuo, che si concretizza in un reale controllo di gestione<sup>12</sup>, esplicantesi in un diritto di accesso all'elaboratore, di rettifica dei propri dati se errati e, non ultimo, in un diritto all'oblio cioè alla eliminazione dei dati, se gli stessi non sono più utili allo scopo per i quali erano stati inseriti<sup>13</sup>, dunque un vero e proprio inse-

rimento del cittadino nella gestione e nel processo produttivo dei dati, che, sia pure solo a livello di controllo, ribadisce che il concetto di *privacy* può essere oggi rettamente inteso solo se inserito in una dimensione sociale<sup>14</sup>.

Sul presupposto dunque che l'informatica è presente in ogni campo dell'agire umano, da quello sanitario a quello della cultura e financo a quello della giustizia<sup>15</sup>, è necessaria la predisposizione di adeguati strumenti di accesso e controllo alle banche dati stesse, atteso che, è ben profilabile un vero e proprio diritto alla « Identità Informatica »<sup>16</sup>, considerato come naturale evoluzione del diritto soggettivo all'identità personale.

La sentenza che si annota, riguarda specificamente il c.d. controllo giurisdizionale sulla banca dati del Ministero degli Interni; tale controllo è regolato dall'art. 10, comma 5 della legge 121/81, il quale espressamente dispone che « chiunque viene a conoscenza dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perché compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti, o l'integrazione di quelli incompleti ». Il punto fondamentale della massima surriportata, invita alla riflessione sul fatto se, l'instaurazione della procedura inerente il controllo giurisdizionale de quo, possa essere validamente esperita solo qualora si sia venuti a conoscenza dei dati, assunti come: illegittimi, erronei o incompleti, in pendenza di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, o anche qualora tale pendenza non sia più vigente o ancora quando la conoscenza in capo al soggetto a cui i dati si riferiscono sia avvenuta in altro contesto.

Nella presente decisione la Cassazione ha inteso escludere tali ultime ipotesi, riconoscendo l'operatività della norma di cui al comma 5, art. 10 legge 121/81, solo qualora la conoscenza del dato sia avvenuta nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo. Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte a sostegno della surriportata tesi si

basano principalmente sulla interpretazione letterale della norma in oggetto, all'interno della quale, a seguito di una attenta operazione di esegesi grammaticale, si deduce che, in senso letterale, il genitivo « di un procedimento » è retto sia dall'espressione « nel corso » che dall'espressione « dagli atti » e ulteriormente dal fatto che, relativamente agli atti, se il legislatore avesse voluto riconoscere la possibilità di ricorso a dette procedure per ogni atto, avrebbe usato l'indeterminativo « dagli atti », inoltre perché non avrebbero avuto senso le ulteriori specificazioni successive, prevedere una conoscenza « comunque acquisita » degli atti stessi. La necessità dell'esistenza di un procedimento come fonte delle notizie *de qua* è a detta del Supremo Collegio ulteriormente ribadita dalla previsione sulla competenza territoriale, attribuita al « tribunale penale » nel cui circondario il procedimento è pendente.

La forma di controllo giurisdizionale di cui al comma 5, art. 10 legge 121/81 è ritenuta dalla Suprema Corte una forma di controllo eccezionale e ciò anche sul presupposto che « Il diritto alla riservatezza può trovare allo stato attuale della legislazione diretta tutela solo nel caso in cui vi sia il pericolo che terzi possano venire a conoscenza dei dati personali contenuti nel C.E.D. del Ministero degli Interni ». Sull'assunto che di regola l'uso dei dati del C.E.D. è riservato all'interno della sola amministrazione di P.S. e relativamente all'Autorità Giudiziaria solo per quanto relativo agli accertamenti necessari per i procedimenti in corso, si desume che solo in tali casi c'è l'opportunità di una reale messa in pericolo della riservatezza, potendo le altre eventuali parti di un procedimento giurisdizionale o amministrativo entrare a contatto con i dati medesimi per tale motivo, solo in tali contesti viene concessa al privato una tutela giurisdizionale in via ordinaria.

<sup>14</sup> V. MANNA, *op. ult. cit.*, *ibidem*.

<sup>15</sup> Cfr. Legge 3 ottobre 1987, n. 401 in tema di « Informatica giudiziaria ».

<sup>16</sup> Sul punto FROSINI, *La protezione della riservatezza nella società informatica*, in *Informatica e Diritto*, VII, 1981, 5 ss.

L'orientamento sopra sommariamente riassunto è aderente a quello già precedentemente espresso dalla Suprema Corte nella sent. Sez. V, 22 ottobre 1985, Carè<sup>17</sup>; in altra precedente decisione (Cass., Sez. I, 14 aprile 1986, Mussini)<sup>18</sup> la Suprema Corte ha però avuto modo di affermare che « Ai fini della legittimazione al procedimento camerale dinanzi al tribunale penale, volto ad ottenere la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti contenuti nel Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno, basta che l'interessato sia comunque venuto a conoscenza della esistenza delle notizie di cui sopra, perché possa instaurare la procedura, non avendo la legge voluto subordinare il controllo giudiziario alla sola pendenza di un procedimento giurisdizionale o amministrativo (nella specie il ricorrente aveva appreso la notizia in questura, in conseguenza del rifiuto dell'autorità di frontiera di permettere allo stesso l'espatrio con la carta di identità) ».

La principale motivazione da cui nella presente decisione la Suprema Corte prende le mosse, trova come già anticipato il suo principale punto di forza nell'interpretazione letterale del 5 comma art. 10 legge 121/81, interpretazione che va ad incidere su una norma di per sé espressa in modo poco felice; infatti la proponibilità dell'istanza da parte del soggetto interessato è riconosciuta qualora costui venga a conoscenza del dato « dagli atti » o « nel corso » di un procedimento giurisdizionale o amministrativo. Dalla semplice lettura, non è facile dedurre se per azionare l'istanza, sia necessaria o meno la pendenza del procedimento stesso; il dubbio pare essere fu-

gato dalla indicazione relativa al tribunale penale che è competente a ricevere l'istanza, la norma infatti aggiunge che, tale competenza spetta « al tribunale penale nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo ». Da ciò sembrerebbe dedursi che la proponibilità dell'istanza è condizionata alla pendenza del procedimento in esame, ma se così fosse, pare difficile comprendere il motivo della specificazione tra « atti » e « corso del procedimento », che fa invece emergere la rilevanza di un duplice contenuto della previsione legislativa, in quanto l'uso della congiunzione disgiuntiva « dagli atti o nel corso » lascia intendere che la legittimazione alla proposizione della istanza non è condizionata alla pendenza del procedimento stesso<sup>19</sup>. Infatti per come esattamente rilevato dal Dalia<sup>20</sup>, se l'ipotesi fosse circoscritta alla sola pendenza del procedimento il diritto al controllo si esaurirebbe in un più generale diritto di difesa, con il conseguente diniego di tutela in tutte quelle ipotesi in cui i soggetti apprendono da atti di procedimenti non più pendenti l'esistenza di dati che li riguardino e che si assumono come già anticipato (illegittimamente raccolti, erronei o incompleti).

La ragion d'essere della norma pare invece risultare di più vasta portata in quanto nella stessa non si fa riferimento solo al « corso del procedimento », ma anche « agli atti » dello stesso. Sul punto, nella sentenza in questione la Corte ha ritenuto che l'uso della preposizione articolata determinativa « dagli atti » è da intendersi riferita a quelli del procedimento pendente e non ad ogni generica sorta di atti venuti a conoscenza dell'interessato, in quanto, altrimenti si sarebbe fatto uso dell'indeterminativo « da atti »; sul punto è però opportuno riferire, come si è evidenziato in dottrina che, nella legge non esiste alcuna tipizzazione degli atti stessi, per cui « non è agevole individuare il criterio a cui l'interprete deve fare riferimento per distinguere gli atti idonei a consentire l'instaurazione della procedura da quelli che tali non sono »<sup>21</sup>.

L'uso della congiunzione disgiuntiva va interpretata come criterio di individuazione da parte del legislatore di due espresse fattispecie di conoscenza dei dati, atte alla conseguente azionabilità

<sup>17</sup> Sul punto cfr.: Cass. Pen., 1986, p. 1387, n. 1160; DINACCI F.R., *Elaborazione elettronica dei dati presso il Ministero dell'Interno ed orientamenti giurisprudenziali in tema di procedure di correzione*, in *Giust. pen.*, 1987, III, 398.

<sup>18</sup> CHIEFFI, *Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'Interno e tutela della riservatezza*, in *Dir. giur.*, 1986, 947 ss.

In Cass. pen. 1986, p. 1385, n. 1159; nonché in DINACCI F.R., *op. cit.*, *ibidem*.

<sup>19</sup> Sul punto cfr. DALIA, *Il controllo giurisdizionale sulla banca dati del Ministero dell'Interno*, in questa *Rivista*, 1986, 585.

<sup>20</sup> DALIA, *loc. op. cit.*

<sup>21</sup> FERRARO A., *Nota a Cass. pen., sez. V, 15 novembre 1990, Dello Jacono*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 827.

della procedura di controllo, ciò sulla scorta di quanto autorevole dottrina<sup>22</sup> ha avuto modo di affermare relativamente alla retta interpretazione dell'uso della « disgiuntiva o », nell'art. 583 cod. pen. in tema di circostanze aggravanti nel reato di lesioni. La stessa Corte di Cassazione in un suo precedente difforme orientamento aveva avuto modo di affermare che « se la legge, avesse voluto subordinare il controllo in parola alla sola pendenza di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, avrebbe dovuto puntualizzare una propria connotazione degli atti, facendo, ad esempio, riferimento agli atti del procedimento in corso. La genericità della locuzione atti, in alternativa alla previsione della pendenza del procedimento.... che pertanto non è la sola ipotesi in cui può trovare applicazione il ricorso alla legittimazione di cui all'oggetto »<sup>23</sup>. La restrizione dell'azionabilità della procedura alla sola ipotesi della pendenza del procedimento, nella presente giurisprudenza, oltre che porsi in contrasto col dato normativo vigente, « riduce la correlativa tutela ad una ridondanza enfatica ignorando soprattutto quella che è la valenza politica e sistematica del controllo in esame »<sup>24</sup>.

Relativamente ancora alla portata della norma per quanto attinente ai procedimenti amministrativi è da rilevare che la stessa fa riferimento a procedimenti amministrativi tout-court i quali, secondo autorevole dottrina<sup>25</sup> sono dati da « una serie di atti (istanze, accertamenti, pareri...) e di operazioni (notifiche, pubblicazioni, etc...) posti in essere da un unico o da diversi agenti, solitamente culminanti in un provvedimento e strutturalmente e funzionalmente collegati all'obiettivo avuto di mira, e perciò appunto coordinati in procedimento »; relativamente poi al termine « atti », attesa la mancata « classificazione » degli stessi da parte del legislatore, ben possono farsi rientrare gli stessi nel generico contesto di atti amministrativi, considerati come « tutti gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna posti in essere da una Pubblica Amministrazione nella esplicazione di una potestà amministrativa »<sup>26</sup>.

Riguardo poi alla specifica attribuzione della competenza in capo al tribunale penale nel cui circondario è pendente il

procedimento medesimo è agevole poter rilevare che se si protende per la restrizione delle ipotesi di proposizione dell'istanza alla sola pendenza del procedimento, *nulla quaestio*; se invece, come si è cercato di dimostrare, le fattispecie dedotte dalla legge sono due, nel caso in cui la conoscenza sia avvenuta « da atti » non si versa nell'ipotesi di pendenza del procedimento e pertanto la competenza attribuita dalla norma non ha ragione di esistere e, l'istanza stessa, atteso che il C.E.D. in questione è una struttura operante sull'intero territorio nazionale, ben potrebbe in ipotesi essere presentata, da chi vi è legittimato, presso il tribunale penale competente territorialmente per residenza.

L'indicazione della competenza funzionale al tribunale penale non deve far pensare che è ribadito con ciò il fatto che l'istanza sia azionabile solo quale « tutela aggiuntiva del diritto di difesa », bensì come è stato acutamente sottolineato in dottrina, sulla premessa che la « scelta è stata consigliata dalla considerazione dell'ampiezza dei poteri di accertamento che a tale organo giurisdizionale l'ordinamento riconosce e che proprio perché più incisivi, penetranti e più svincolati dalle allegazioni di parte, meglio assicurano quella funzione di tutela della sfera dei diritti che possono essere compromessi da un irregolare funzionamento del Centro per l'elaborazione dei dati »<sup>27</sup>.

Il controllo dunque non è relegato alla sola ipotesi di esistenza del collegamento tra conoscenza del dato e pendenza del procedimento, infatti la sua portata di strumento idoneo a garantire in via autonoma il diritto ad una corretta « Identità informatica », non può essere ristretto alla sola ipotesi dedotta dalla

<sup>22</sup> ANTOLISEI, *Manuale di Diritto Penale*, Parte Speciale I, Milano, 1986, 75 ss.

<sup>23</sup> Cass. pen., Sez. I, 11 aprile 1986, Mussini, in *Cass. pen.*, 1986, p. 1386, n. 1159.

<sup>24</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. I, 11 aprile 1986, Mussini, cit., *ibidem*.

<sup>25</sup> SANDULLI, *Manuale di Diritto Amministrativo*, XV ed., Napoli, 1989, 642 ss.

<sup>26</sup> SANDULLI, *op. cit.*, 607.

<sup>27</sup> DALIA, *op. cit.*, 587.



Cassazione; non foss'altro perché ciò appare in stridente contrasto con quello che è il portato generale della legge 121/81 e soprattutto con il d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378 relativo al regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione e interpretazione dei dati stessi, che debbono in ogni caso svolgersi nel più rigoroso rispetto dei principi dettati dalla legge a tutela del cittadino, a fronte di un uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui è consentita la raccolta.

E, proprio relativamente alla raccolta, all'uso e alla conservazione dei dati stessi è utile apportare ulteriori considerazioni relativamente alla pertinenza che la permanenza di alcuni dati all'interno del C.E.D. possa avere con le finalità per cui lo stesso è stato istituito.

Nell'ipotesi in questione l'interessato viene a conoscenza dell'esistenza di dati relativi a fatti per i quali, a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi è stata esclusa la sua responsabilità penale. Tali dati appaiono come non più rispondenti a quei fini di prevenzione generale che la *ratio* della legge 121/81 ha voluto ma diventano strumento di controllo tendente alla creazione di un alone di sospetto intorno a quella che in gergo viene definita « specchiata personalità ».

All'uopo la giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare che « i dati attualmente e definitivamente privi di qualsiasi rilevanza, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione della criminalità, riscontrati infondati con un provvedimento giudiziario definitivo, non possono continuare ad essere trasmessi perché il loro uso non è più conforme agli scopi istituzionali del centro »<sup>28</sup>, ulteriormente la Suprema Corte ha avuto di recente modo di affermare che il tribunale penale « .... deve altresì valutare se i dati stessi, oltre ad avere legittima provenienza, abbiano rilevanza con riferimento alle finalità del C.E.D. »<sup>29</sup>.

Altro rilievo fondamentale pare essere quello relativo al diritto alla riservatezza che nella massima de quo viene ritenuto come meritevole di tutela « solo nei casi in cui può profilarsi una sua concreta lesione, il che a proposito dei dati raccolti in un centro di elaborazione a carattere pubblicistico avviene soltanto quando vi sia il pericolo che terzi possano venirne a conoscenza.

Posto che la regola è l'uso riservato dei dati all'interno dell'amministrazione della pubblica sicurezza... ».

Sul punto si può soltanto specificare che non è solo la tutela del diritto alla « riservatezza » che il soggetto può avere in cura, ma anche e soprattutto il suo diritto alla « identità informatica », e, cioè, il diritto a che sul suo conto non siano detenuti dati: illegittimamente raccolti, erronei o incompleti; a prescindere dal fatto se altri possano venirne a conoscenza o meno, quello che interessa al singolo è che ciò che è contenuto sul suo conto sia legittimo, esatto e completo.

A ben vedere tale istanza sembra però non trovare accoglimento *de jure condito*, nonostante la Corte nella annotata decisione ha avuto modo di riferire che « tutto ciò non toglie, naturalmente, che si possa in via legislativa configurare una più pregnante tutela della posizione soggettiva del privato, con la previsione di un diritto soggettivo al controllo dell'esistenza e del carattere dei dati raccolti in centri anche pubblici di schedatura automatica e, occorrendo, alla loro correzione, secondo quanto previsto dall'apposita Convenzione stipulata tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981 ». Dunque una tutela piena ma solo *de jure condendo*.

Sul punto è da evidenziarsi la singolare posizione del legislatore italiano, che, con legge 21 febbraio 1989, n. 98 ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione in materia, tale ratifica resta però di fatto inoperante se nello Stato aderente non viene preventivamente adottata una regolamentazione interna di cui a più di dieci anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione il nostro Paese è ancora sprovvisto.

Ai nostri fini consta rilevare che nel citato nuovo disegno di legge sulle banche dati personali.c.d. « Progetto Mira-

<sup>28</sup> Cfr. Ordinanza Trib. Como 15 gennaio 1985 e la adesiva nota di DALIA, in questa *Rivista*, 1986, 588.

<sup>29</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 1989, Barresi, in *Cass. pen.*, 1990, n. 1178.

belli bis »<sup>30</sup>, all'art. 25 (centro elaborazione dati della Polizia di Stato e dei servizi di informazione e sicurezza) si riferisce che « ...le disposizioni della presente legge non si applicano al centro di elaborazione dei dati disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121,... »; il che, almeno per ciò che ci riguarda non fa intravedere cambiamenti in materia.

A maggiori e ben più garantistici fini è invece improntata la « rivoluzionaria » legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la quale all'art. 24 disciplinando i limiti del diritto di accesso riconosce al Governo l'autorizzazione ad emanare uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) le politiche monetarie e valutarie;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici; il comma 3 dello stesso articolo, aggiunge che con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

Per ragioni di completezza e per specifica attinenza ai nostri fini è utile riferire che al comma 5 dell'art. 24 la citata legge stabilisce che restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981 n. 121... e, proprio relativamente a tale citato art. 9 (così come modificato dall'art. 26 legge 10 ottobre 1986, n. 668 è da rilevare il fondamentale principio che lo stesso stabilisce nel comma 4, dove si afferma appunto che « nessuna decisione giudiziaria, implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato ».

Dall'enunciazione di tali principi, pare conferente rilevare che se esiste un di-

ritto alla riservatezza per come evidenziato nella legge 121/81 e nella 241/90 la *ratio* di tale diritto risiederebbe nel fatto di escludere dalla conoscenza delle notizie « riservate » i terzi, tale tutela può e deve essere riconosciuta a fortiori in capo al titolare delle « notizie » stesse, il quale nel caso riscontri da qualunque « atto » e all'interno di un qualunque « procedimento », dati relativi alla sua persona, non rispondenti alla sua esatta « Identità informatica », ha il diritto a che tali dati vengano eliminati se illegittimamente acquisiti, corretti se errati, definiti se incompleti, « obliati » se non più rispondenti agli scopi per cui vennero raccolti.

Pertanto il ricorso alla procedura di cui al 5 comma art. 10 legge 121/81 deve essere inteso in senso ampio e non in modo restrittivo; di certo il dettato legislativo non è di felice formulazione, per questo è auspicabile una modificazione atta a ridefinire la norma in modo meno ambiguo; per l'intanto, stante la *voluntas legis*, evidenziata nella 241/90, pare più rispettoso delle istanze tendenti alla tutela della riservatezza e *ex ante* alla tutela della « identità informatica » interpretare la norma in modo ampio, sulla scorta di quanto già la Suprema Corte ha avuto modo di fare nella citata sentenza Cass., Sez. I, 14 aprile 1986, Mussini<sup>31</sup>.

NATALE FUSARO

<sup>30</sup> GIANNANTONIO, *Il nuovo disegno di legge sulle banche di dati personali*, in questa Rivista, 1991, 67 ss.

<sup>31</sup> In Cass. pen., 1986, p. 1358, n. 1159.